**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 6 marzo 2017

Nuove modalita' di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione

delle misure di garanzia. (17A04625)

(GU n.157 del 7-7-2017)

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.

2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per

le piccole e medie imprese;

 Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15,

relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al

comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione

della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

concerto con il Ministro del tesoro;

 Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248,

con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'

per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e

integrazioni;

 Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre

europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,

l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una

migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo

delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia

di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse

finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la

concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche

introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di

finanziamento garantito e di onere della garanzia;

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante

«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in

particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta

del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia' deliberate dai

soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di

garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro

esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e

l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese,

mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a

disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti

bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo

economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni

strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso

produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware,

in software e in tecnologie digitali;

 Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69 del

2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a),

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che

i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013

«... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima

dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai

fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria

e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti

disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto

richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita'

dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di

inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per

l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri

interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni

di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato

Fondo.»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288

dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalita' di

valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del

citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale

sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni

di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per

l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese», che includono il modello di valutazione delle imprese

basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto

destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del

citato decreto-legge n. 69 del 2013;

 Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015

che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

«... sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione

della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata

sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento ... alle altre

operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo ...» e

stabilita «... l'articolazione delle misure massime della copertura

del Fondo in funzione della probabilita' di inadempimento

dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione

finanziaria.»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193

del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in

attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita'

per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di

ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per

l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56

dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art.

1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di

ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per

l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai

«Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per

l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo

decreto;

 Visto l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art.

15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata

mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle

regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento

della SACE S.p.A., secondo modalita' stabilite con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96

del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della

dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147

del 25 giugno 2013 e successive modificazioni e integrazioni, recante

«Criteri e modalita' semplificati di accesso all'intervento del Fondo

di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di

start-up innovative e degli incubatori certificati»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 245 del 21 ottobre 2015, recante «Modalita' operative per lo

svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni

ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive

modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,

n. 59»;

 Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli

articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto

forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea C 155 del 20 giugno 2008;

 Decreta:

 Art. 1

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti

definizioni:

 a) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione

relativi all'investimento oppure la data del primo impegno

giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi

altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di

quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori

preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di

studi di fattibilita', non sono considerati come avvio dei lavori. In

caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che

sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta

acquisizione, per «avvio dei lavori» si intende il momento di

acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento

acquisito;

 b) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del

TUB;

 c) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui

all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli

intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti

nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;

 d) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1,

comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e

successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del

Fondo ai sensi dell'art. 47 del TUB, cui e' affidata

l'amministrazione del Fondo;

 e) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto

garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui ne'

il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano in grado di

adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo

soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente

su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed

escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

 f) «decreto 29 settembre 2015»: il decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono

stabilite le modalita' di valutazione delle imprese destinatarie dei

finanziamenti nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese;

 g) «decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98 e successive modificazioni e integrazioni;

 h) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale

per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione

della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e

www.fondidigaranzia.it

 i) «finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti dei soggetti

finanziatori ai soggetti beneficiari di durata non superiore a dodici

mesi;

 l) «finanziamenti a medio-lungo termine»: i finanziamenti concessi

dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata superiore

a dodici mesi; i finanziamenti a medio e lungo termine comprendono la

locazione finanziaria;

 m) «finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti a medio e lungo

termine concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del

2013;

 n) «finanziamento del rischio»: le operazioni sul capitale di

rischio e gli investimenti in quasi-equity;

 o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di

cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

 p) «garanzia diretta»: la garanzia concessa dal Fondo direttamente

ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta e' esplicita,

incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita

a una singola operazione finanziaria;

 q) «garanzia»: la garanzia diretta, la controgaranzia e la

riassicurazione;

 r) «gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione del

Fondo;

 s) «gestori»: i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis,

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive

modificazioni e integrazioni (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono

direttamente i propri patrimoni, societa' di gestione UE, GEFIA UE,

GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);

 t) «imprese di assicurazione»: le imprese di assicurazione che

esercitano le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis , del TUB;

 u) «incubatori certificati»: le PMI che svolgono attivita' di

incubatori certificati di start-up innovative, iscritti nella sezione

speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e

integrazioni;

 v) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'albo

di cui all'art. 106 del TUB;

 z) «investimento iniziale»: in coerenza con quanto stabilito dal

regolamento di esenzione indica: a) un investimento in attivi

materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo

stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento

esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento

per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un

cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno

stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a

uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso

senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha

relazioni con il venditore;

 aa) «investimenti in quasi-equity»: le operazioni finanziarie che

si collocano tra equity e debito e presentano un rischio piu' elevato

del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al

capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto

che effettua l'operazione si basa principalmente sui profitti o sulle

perdite dell'impresa destinataria e non e' altrimenti garantito in

caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in

quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e

subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi,

convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred

equity);

 bb) «microcredito»: i finanziamenti di cui all'art. 111 del TUB,

concessi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 7-bis, in

favore della microimprenditorialita';

 cc) «mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, che hanno un numero

di dipendenti non superiore a 499;

 dd) «mini bond»: le obbligazioni o titoli similari emessi dai

soggetti beneficiari, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134;

 ee) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

 ff) «modello di valutazione»: il modello di valutazione dei

soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29

settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che

individua cinque classi di merito creditizio dei soggetti

beneficiari, caratterizzate da una probabilita' di inadempimento

crescente del prenditore, con l'ultima classe (5) che definisce

l'area di non ammissibilita' del soggetto beneficiario alla garanzia

del Fondo;

 gg) «nuove imprese»: i soggetti beneficiari costituiti o che hanno

iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della

richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla

base degli ultimi due bilanci approvati, ovvero sulle due ultime

dichiarazioni dei redditi;

 hh) «operatori di microcredito»: i soggetti abilitati allo

svolgimento dell'attivita' di microcredito iscritti nell'elenco di

cui all'art. 111 del TUB;

 ii) «operazioni di sottoscrizione di mini bond»: le operazioni di

sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario

finanziario o di un gestore, di mini bond, aventi le caratteristiche

di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

5 giugno 2014;

 ll) «operazioni finanziarie a fronte di investimenti»: le

operazioni finanziarie concesse al soggetto beneficiario a fronte

della realizzazione di un programma di investimento. Una quota

dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini

dell'ammissibilita' alla garanzia, al 40% dell'importo complessivo

della stessa, puo' avere ad oggetto anche il finanziamento del

capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di

investimento;

 mm) «operazioni sul capitale di rischio»: le operazioni di

acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, realizzate

attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di

investimento mobiliare chiusi per il tramite delle SGR, ivi incluse

le societa' di gestione armonizzate, oltre che dalle banche, dagli

intermediari e dalle SFIS;

 nn) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite

dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al registro delle

imprese;

 oo) «PMI innovative»: le PMI di cui all'art. 4 del decreto-legge 24

gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2015, n. 33;

 pp) «posizione globale di rischio»: la posizione globale di rischio

del soggetto beneficiario elaborata dalla Centrale dei rischi della

Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato

Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo

1994 «Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le

norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

 qq) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini

professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali

iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14

gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai

sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

 rr) «programma di investimento»: le spese e i costi per

investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili. Il

programma di investimento deve contenere la descrizione dettagliata

dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura

finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in

attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il soggetto

beneficiario intende sostenere;

 ss) «regolamenti de minimis»: in relazione al settore di attivita'

in cui opera il soggetto beneficiario: il regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive

modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; regolamento (UE) n.

717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

della pesca e dell'acquacoltura;

 tt) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

 uu) «regolamento n. 248 del 1999»: il decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

31 maggio 1999, n. 248, recante il «Regolamento recante criteri e

modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive

modificazioni e integrazioni;

 vv) «riassicurazione»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto

garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della

avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita

sull'operazione finanziaria garantita;

 zz) «SFIS»: le Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo

iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre

1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni;

 aaa) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti, ad

esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e

assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, fermo

restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 248 del 1999

in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e

della pesca. Rientrano tra i soggetti beneficiari, limitatamente alle

garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi

di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, le

mid-cap, ferme restando le predette esclusioni settoriali;

 bbb) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari, le

imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e

le SFIS;

 ccc) «soggetti garanti autorizzati»: i soggetti garanti per i

quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all'adeguatezza

patrimoniale, alla solvibilita', all'efficienza e all'accuratezza

della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di

quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di

carattere generale di cui all'art. 12, comma 2, e' concessa

l'autorizzazione a operare secondo le specifiche modalita' previste

dal presente decreto;

 ddd) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari che

effettuano attivita' di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su

risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti

beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;

 eee) «soggetti richiedenti»: i soggetti finanziatori o i soggetti

garanti che richiedono la garanzia del Fondo;

 fff) «start-up innovative»: le PMI di cui all'art. 25, comma 2, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e

integrazioni, iscritte nella sezione speciale del registro delle

imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n.

179/2012;

 ggg) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e

successive modificazioni e integrazioni.

 Art. 2

 Finalita' e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto

dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del

2013 e dall'art. 4 del decreto 29 settembre 2015, disciplina le

condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione

alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e

stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle

operazioni finanziarie in funzione della probabilita' di

inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della

tipologia dell'operazione finanziaria.

 2. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8,

comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

apporta altresi' modificazioni e integrazioni ai criteri e alle

modalita' di concessione della garanzia stabiliti dal regolamento n.

248 del 1999.

 Art. 3

 Modalita' di intervento del Fondo

 1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal regolamento n.

248 del 1999, la garanzia e' concessa, in favore dei soggetti

beneficiari, con le seguenti modalita':

 a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;

 b) controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti

garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere

richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione

finanziaria.

 Art. 4

 Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia

 1. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente

normativa relativa al Fondo, la garanzia puo' essere concessa

esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

 a) non rientrino nella definizione di «impresa in difficolta'» ai

sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di

esenzione;

 b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla

posizione globale di rischio, esposizioni classificate come

«sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n.

272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive

modificazioni e integrazioni;

 c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia,

esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come

inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi

del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008

della Banca d'Italia;

 d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero

sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi

stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3,

lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi

dell'art. 182-bis della medesima legge.

 2. La garanzia non e' concessa in relazione a:

 a) operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di

finanziamenti, di qualsiasi durata, gia' erogati al soggetto

beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti

finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

 b) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari

rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di

valutazione. E' fatta salva la possibilita' di accesso al Fondo in

relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia

rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai

sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6;

 c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e

certa.

 3. La garanzia diretta non e' concessa su operazioni finanziarie

gia' deliberate, alla data di presentazione della richiesta di

garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera

dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria

esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo.

 4. La controgaranzia e la riassicurazione non sono concesse su

operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia

deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi

alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di

controgaranzia.

 5. Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il soggetto

garante abbia gia' deliberato la propria garanzia alla data di

presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di

controgaranzia, fermo restando il rispetto della condizione di cui al

comma 4, il soggetto garante, a pena di inefficacia della garanzia,

deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo

predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la

riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto

beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della

riassicurazione e/o controgaranzia.

 6. Qualora le operazioni finanziarie di cui al comma 5 siano, alla

data di presentazione della richiesta di controgaranzia, gia'

deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest'ultimo, a pena di

inefficacia della controgaranzia, deve trasmettere al gestore del

Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo

gestore, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di

interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al soggetto

beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della

controgaranzia.

 Art. 5

 Importo massimo garantito

 1. La garanzia e' concessa per un importo massimo garantito per

singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale

gia' rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali

operazioni finanziarie gia' ammesse alla garanzia del Fondo, non

superiore a euro 2.500.000,00.

 Art. 6

 Applicazione del modello di valutazione

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello di valutazione ai

fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari

e' estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo,

fatta eccezione per le operazioni finanziarie di cui al comma 2. A

decorrere dalla medesima data, il modello di valutazione e' altresi'

applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo su

portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.

39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive

modificazioni e integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi

dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.

9 e successive modificazioni e integrazioni. E', in ogni caso, fatta

salva la possibilita' per il Consiglio di gestione di individuare,

anche sulla base dei dati desunti dall'attivita' di monitoraggio

della rischiosita' degli impieghi del Fondo, specifiche tipologie di

operazioni finanziarie o di soggetti beneficiari per i quali la

valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia e' effettuata, oltre

che attraverso il predetto modello, sulla base di ulteriori criteri e

parametri, individuati mediante apposita integrazione delle

condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere

generale del Fondo.

 2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e

oggettivi previsti dalla vigente normativa del Fondo per l'accesso

alla garanzia, il modello di valutazione non si applica alle

richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

 a) riferite a nuove imprese;

 b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora

ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto

interministeriale 26 aprile 2013;

 c) di microcredito;

 d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto

beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un

soggetto garante autorizzato;

 e) a rischio tripartito di cui all'art. 8.

 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le operazioni

finanziarie riferite a nuove imprese possono accedere alla garanzia

solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a

condizione che i mezzi propri, cosi' come definiti dalle condizioni

di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui

all'art. 12, comma 1, apportati dal soggetto beneficiario siano pari

ad almeno il 25% dell'importo del medesimo programma di investimento.

 4. Le operazioni finanziarie di cui al comma 3 sono valutate,

secondo criteri individuati dalle condizioni di ammissibilita' e

disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 1, sulla

base del piano di impresa, completo di bilancio previsionale

triennale, redatto secondo lo schema allegato alle disposizioni

operative.

 5. Con riferimento alle richieste di riassicurazione e

controgaranzia, nel caso di richiesta effettuata da un soggetto

garante autorizzato, la valutazione delle operazioni finanziarie

riferite a nuove imprese e' effettuata, in deroga alle modalita' e

alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4, dal medesimo soggetto

garante autorizzato, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo

previsti dall'art. 4.

 6. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e

incubatori certificati che non rispettano le condizioni di cui

all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile

2013, sono valutate sulla base delle ordinarie modalita' previste dal

presente articolo.

 Art. 7

 Misure di copertura

 1. La garanzia diretta e' concessa con le misure massime di

copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito

del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di

valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione

finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1 in allegato al

presente decreto.

 2. La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per

le operazioni a rischio tripartito, e' concessa con le misure massime

di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito

del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di

valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione

finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 2 in allegato al

presente decreto.

 3. I valori riportati nelle tabelle in allegato al presente decreto

indicano la misura della copertura del Fondo rispetto all'importo

dell'operazione finanziaria sottostante.

 4. Per la riassicurazione, le misure riportate nella tabella n. 2

in allegato al presente decreto tengono conto della percentuale di

garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante

e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che puo'

assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal

soggetto garante sull'operazione finanziaria e la misura della

riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo. Resta

fermo che:

 a) la misura della riassicurazione non puo' essere superiore

all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione

finanziaria garantita;

 b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del

soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non puo' essere

superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

 5. La controgaranzia puo' essere concessa:

 a) nella stessa misura in cui e' rilasciata, sulla medesima

operazione finanziaria, la riassicurazione;

 b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100%

dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo

soggetto garante autorizzato.

 6. Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e

per le operazioni finanziarie riportate nella tabella di cui al comma

1 per le quali la misura della garanzia diretta e' pari all'80%, le

misure di copertura di cui al presente articolo possono essere

incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti

dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

 a) all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la

garanzia diretta;

 b) al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la

riassicurazione.

 Art. 8

 Operazioni finanziarie a rischio tripartito

 1. Le operazioni finanziarie per le quali e' prevista una equa

ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo

livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello

di valutazione.

 2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie presentano

i seguenti requisiti:

 a) la richiesta e' presentata da un soggetto garante autorizzato;

 b) l'importo dell'operazione finanziaria non e' superiore a euro

120.000,00 per singolo soggetto beneficiario;

 c) sull'operazione finanziaria non sono acquisite, ne' dal soggetto

finanziatore ne' dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali,

assicurative o bancarie;

 d) la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto

finanziatore e' pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria;

 e) la riassicurazione e' concessa in misura pari al 50%

dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato;

 f) la controgaranzia e' concessa in misura pari al 100%

dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato.

 3. Ai fini dell'accesso al Fondo, ai soggetti garanti autorizzati

possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e

informazioni relativi al soggetto beneficiario, secondo quanto

previsto dalle vigenti disposizioni operative.

 Art. 9

 Operazioni finanziarie a fronte di investimenti

 1. Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, alla

richiesta di garanzia i soggetti richiedenti devono allegare il

programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario.

 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni

finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo ai sensi del

regolamento di esenzione, Sezione 2, «Aiuti agli investimenti delle

PMI», se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e

a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella

di presentazione della richiesta di garanzia.

 3. Il programma di investimento deve essere completato dal soggetto

beneficiario, a pena di revoca dell'agevolazione, entro tre anni

dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. Per

data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa

rientrante nel programma di investimenti.

 4. Su istanza del soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui non

sia soddisfatta una o piu' delle condizioni stabilite dal regolamento

di esenzione relativamente alla categoria di «Aiuti agli investimenti

delle PMI», a condizione che il programma di investimenti non risulti

avviato da piu' di sei mesi alla data di presentazione della

richiesta di garanzia del Fondo, la garanzia puo' essere concessa ai

sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Resta fermo il limite

per il completamento del programma di investimento di cui al comma 3.

 5. Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari

devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale

rappresentante con le formalita' previste dall'art. 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente

l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione

delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva

rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione

dell'avvenuto avvio dell'attivita' prevista, nonche' copia delle

fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o

realizzati.

 6. La relazione finale sul programma di investimenti di cui al

comma 5 deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla

data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e

deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario al gestore del Fondo,

entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei

controlli di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2015, ovvero per

il completamento delle istruttorie relative alle richieste di

attivazione della garanzia.

 7. Nel caso di mancato completamento del programma di investimenti

entro il termine massimo di cui al comma 3, di mancato rispetto degli

obblighi di conservazione e di trasmissione della relazione finale

sul programma di investimenti di cui al comma 6, nei confronti del

soggetto beneficiario e' disposta la revoca dell'agevolazione. In

tali casi, il soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto

dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

e' tenuto a corrispondere al Fondo l'importo dell'equivalente

sovvenzione lordo revocato, maggiorato, in relazione alla gravita'

dell'inadempimento sulla base di quanto disposto dalle disposizioni

operative, fino a quattro volte.

 Art. 10

 Commissioni

 1. Le misure delle commissioni da versare al Fondo a fronte della

garanzia, articolate anche in funzione della diversa rischiosita' dei

soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita,

relativamente alle richieste di garanzia del Fondo presentate dai

soggetti garanti, alla riassicurazione e alla controgaranzia, sono

stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

ferme restando le fattispecie per le quali la legge dispone la

gratuita' della garanzia.

 2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal regolamento n.

248 del 1999, nei casi in cui, a seguito della concessione della

garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente

perfezionata con le modalita' e nei termini fissati dalle

disposizioni operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una

commissione di importo pari a euro 300,00.

 3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui

ai commi 1 e 2, il Consiglio di gestione, su proposta del gestore del

Fondo, puo' deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo

delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il

Fondo. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravita'

dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito,

fino a un massimo di dodici mesi.

 Art. 11

Accantonamenti prudenziali e monitoraggio della rischiosita' degli

 impieghi del Fondo

 1. Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio,

articolate in funzione della rischiosita' dei soggetti beneficiari,

sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del

Fondo e sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal secondo esercizio contabile successivo alla data di

entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, le misure

degli accantonamenti sono aggiornate, annualmente, tenuto conto degli

esiti della valutazione di cui al comma 2.

 2. Al fine del costante monitoraggio della rischiosita' degli

impieghi del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni

finanziarie a rischio tripartito di cui all'art. 8, anche ai fini di

quanto previsto all'art. 12, comma 4, e dell'adeguatezza delle

politiche di accantonamento, il gestore del Fondo conferisce incarico

a soggetti terzi di effettuare, con cadenza annuale, l'analisi della

rischiosita' del portafoglio delle garanzie in essere del Fondo e la

verifica della congruita' delle misure degli accantonamenti

prudenziali operati a presidio dei rischi assunti. I predetti

soggetti sono selezionati, previa informativa al Ministero, dal

gestore del Fondo tra societa' o esperti indipendenti e di comprovata

esperienza in materia finanziaria e di risk assessment. I costi della

suddetta valutazione sono rendicontati dal gestore del Fondo con le

modalita' previste dalla convenzione per la gestione del Fondo e

posti a carico delle risorse del Fondo.

 3. La consistenza, tempo per tempo, degli accantonamenti

prudenziali operati a valere sul Fondo non puo' essere inferiore

all'8% dell'ammontare delle garanzie in essere del Fondo. A decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma

1, e', conseguentemente, abrogato l'art. 10 del decreto

interministeriale 26 giugno 2012 e successive modificazioni e

integrazioni.

 Art. 12

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere

dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione

delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilita'

e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del

regolamento n. 248 del 1999.

 2. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere emanato a decorrere dal

1° gennaio 2018, a conclusione di un congruo periodo di

sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione con

riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova

Sabatini in aderenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del

decreto-legge n. 69 del 2013 e previa verifica della compatibilita'

con gli equilibri di finanza pubblica alla luce della relazione di

cui al comma 3, fatta eccezione delle disposizioni di cui all'art. 8

per le quali le relative condizioni di ammissibilita' e disposizioni

di carattere generale possono essere adottate anche antecedentemente

alla predetta data.

 3. Ai fini di cui al comma 2, il Consiglio di gestione trasmette al

Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita

relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione del modello

di valutazione applicato alle richieste di garanzia sui finanziamenti

nuova Sabatini, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini

di fabbisogno finanziario prospettico del Fondo, connessi

all'estensione del modello di valutazione ai restanti interventi del

Fondo, alla luce della rischiosita' degli impegni assunti dal Fondo e

dei conseguenti accantonamenti prudenziali operati nel corso del

predetto periodo di sperimentazione.

 4. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi incluse le

misure della garanzia, possono essere ridefinite, con successivi

decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione

dell'andamento del ciclo economico.

 5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 10, comma 1, agli

interventi di riassicurazione e di controgaranzia le commissioni sono

applicate nelle misure indicate nella tabella relativa agli

interventi di controgaranzia di cui all'allegato 1 all'art. 9 del

decreto interministeriale 26 giugno 2012.

 6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sara'

effettuato il coordinamento redazionale della normativa del Fondo.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 6 marzo 2017

 Il Ministro

 dello sviluppo economico

 Calenda

Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 663

 Allegato

 Parte di provvedimento in formato grafico